

Mobilità di comparto collettiva ex art. 26 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti, quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 – biennio economico 2004-2005: Bando di mobilità collettiva volontaria.

**Art. 1** mobilità collettiva volontaria

1. Le disposizioni del presente bando disciplinano le procedure di mobilità collettiva volontaria da esperire nell'ambito della mobilità di comparto collettiva, ai sensi dell'articolo 26 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti, quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 – biennio economico 2004-2005.

**Art. 2** posti collocati in mobilità collettiva volontaria

1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal Titolo II della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, rubricato "Riordino di funzioni", e in particolare dal Capo I "Riordino delle funzioni in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna", Capo II "Riordino delle funzioni in materia di ambiente ed edilizia", Capo III "Riordino delle funzioni in materia di energia" e Capo IV "Riordino delle funzioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, di mobilità e trasporto pubblico locale", nonché al fine di definire le procedure di mobilità collettiva già esperite in materia di lavoro mediante trasferimento alla Provincia di Pordenone di un'ulteriore unità di personale, è indetta una procedura di mobilità collettiva volontaria per la copertura di **complessivi 16 posti** (da quantificare definitivamente con decreto del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della succitata L.R. 24/2006), di cui 12 di categoria C o D, con profilo amministrativo, e 4 di categoria C o D, con profilo tecnico, presso gli Enti locali del Comparto unico, secondo la ripartizione di seguito indicata:

- Provincia di Trieste: totale unità 2

- Provincia di Gorizia: totale unità 2

- Provincia di Pordenone: totale unità 2 (di cui 1 per il Centro per l'impiego di Pordenone)

- Provincia di Udine: totale unità 1

- Comunità montana del Friuli Occidentale, sede legale a Barcis e sedi decentrate a Meduno e Polcenigo: totale unità 1

- Comunità montana della Carnia, sede in Tolmezzo: totale unità 1

- Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, sede legale e operativa in Pontebba e sede operativa in Gemona del Friuli: totale unità 1

- Comunità montana Torre - Natisone – Collio, sede in San Pietro al Natisone: totale unità 1

- Comuni: 5 unità complessive. Il personale interessato può presentare domanda per un qualsiasi Comune della Regione.

2. I posti eventualmente non coperti presso le Comunità montane verranno assegnati alla Provincia ove ha sede la Comunità montana.

**Art. 3** requisiti per l'ammissione

1. Alla procedura di mobilità collettiva volontaria è ammesso il personale di ruolo della Regione in possesso di esperienza professionale comunque maturata nelle funzioni e compiti amministrativi. Per i dipendenti in possesso di un profilo professionale tecnico, l'esperienza professionale deve risultare maturata in una o più delle seguenti materie: risorse agricole, naturali, forestali e montagna, fitosanitario, ambiente e edilizia, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità e trasporto pubblico locale.

2. Nell'ambito della procedura di mobilità collettiva volontaria riferita alla copertura del posto presso il Centro per l'impiego di Pordenone della Provincia di Pordenone, è ammesso il personale di ruolo della Regione in possesso di esperienza professionale comunque maturata in materia di mercato di lavoro, politiche sociali, immigrazione, formazione ovvero in servizi caratterizzati da attività di informazione ed accoglienza al pubblico. Al fine di garantire la massima partecipazione del personale, tenuto conto della particolarità delle mansioni svolte presso i Centri per l'impiego, nonché della tipologia di utenza degli stessi, l'Amministrazione

regionale, d'intesa con la Provincia di Pordenone, si riserva di valutare candidature che, pur non corrispondenti ai requisiti di cui sopra, fossero in possesso di competenze significativamente coerenti con le mansioni svolte presso i Centri per l'impiego, con particolare riferimento alla conoscenza di una delle seguenti lingue: sloveno, croato, serbo, inglese, francese, tedesco. Un'apposita Commissione, nominata dal Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, procederà alla verifica, anche attraverso lo svolgimento di un colloquio, del possesso delle caratteristiche e delle competenze professionali dichiarate e del livello di conoscenza delle lingue prescelte che consenta una conversazione fluente.

**Art. 4** presentazione delle domande – Termine e modalità

1. La domanda di ammissione alla procedura di mobilità collettiva volontaria, redatta in carta semplice, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, in conformità al modello allegato al presente bando sub A), deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall'interessato.
2. Ciascun dipendente potrà indicare più sedi, fino ad un massimo di 3 (tre), indicando l'ordine di preferenza degli Enti locali e relativa sede prescelta. Nel caso di domanda presentata per un Comune capofila di Associazione intercomunale o per un Comune sede di una Unione di Comuni, il dipendente deve indicare il nome dell'Associazione o dell'Unione.
3. Alla domanda devono essere allegati fotocopia di un documento di identità e dettagliato curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto, utilizzando preferibilmente il modello rinvenibile sul sito Intranet, Area personale, Mobilità collettiva, con l'indicazione dei servizi prestati, delle posizioni di lavoro e dei principali incarichi ricoperti, nonché di ogni altra informazione che il dipendente ritenga utile fornire nel proprio interesse al fine di consentire una valutazione completa della professionalità posseduta.
4. La domanda deve essere indirizzata alla "Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane, Via Giulia n. 75, 34126-Trieste", ed inviata per il tramite della Direzione centrale o Ente regionale presso cui il dipendente presta servizio, ovvero presentata direttamente alla segreteria della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, secondo piano, stanza 26, da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30 ed il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, entro e non oltre il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione.
5. La data di ricevimento delle domande sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che verrà apposto su ciascuna di esse a cura della Direzione centrale o Ente regionale per il cui tramite viene presentata la domanda, ovvero, a cura della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi per le domande presentate direttamente alla stessa.
6. Le domande possono essere inviate anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla "Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane, Via Giulia n. 75, 34126- Trieste". In tal caso le stesse devono essere spedite entro il termine di cui al comma 4 e devono pervenire entro e non oltre i quindici giorni successivi alla scadenza del suddetto termine. Ai fini del rispetto del termine di spedizione farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante.
7. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno non lavorativo per l'Ufficio competente, è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

**Art. 5** ammissibilità delle domande

1. Saranno ammesse alla procedura di mobilità collettiva volontaria solo le domande che risultino pervenute entro il termine e con le modalità previste dal presente bando.

2. Non saranno ammesse alla procedura le domande presentate dal personale che abbia già inoltrato istanza di cessazione del rapporto di lavoro.

**Art. 6** criteri per la formazione delle graduatorie

1. Qualora nel termine previsto pervenga un numero di istanze superiore a quello dei posti destinati a mobilità, si procederà alla predisposizione di apposite graduatorie, formate tenendo conto dei criteri e punteggi di seguito indicati:

### **1) ESPERIENZA PROFESSIONALE**

esperienza professionale comunque maturata nelle funzioni e compiti amministrativi conferiti agli Enti locali ai sensi della L.R. 24/2006, Titolo II, Capi I, II, III e IV, nonché esperienza maturata in materia di mercato di lavoro, politiche sociali, immigrazione, formazione o in servizi caratterizzati da attività di informazione ed accoglienza al pubblico, ovvero, per i dipendenti in possesso di un profilo professionale tecnico, esperienza professionale maturata in una o più delle seguenti materie: risorse agricole, naturali, forestali e montagna, fitosanitario, ambiente e edilizia, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità e trasporto pubblico locale.

**punti 0,5 per ogni frazione superiore a 180 giorni  
fino a un max di punti 15**

### **2) ANZIANITA' COMPLESSIVA DI SERVIZIO (compresa quella di cui al punto 1)**

anzianità complessiva di servizio, maturata anche in altra categoria o qualifica funzionale, presso qualsiasi Pubblica Amministrazione

**punti 0,5 per ogni frazione superiore a 180 giorni  
fino a un max di punti 20**

### **3) SITUAZIONE FAMILIARE**

a) 5 o più persone a carico a fini fiscali	<b>punti 7</b>
b) 4 persone a carico a fini fiscali	<b>punti 6</b>
c) 3 persone a carico a fini fiscali	<b>punti 5</b>
d) 2 persone a carico a fini fiscali	<b>punti 4</b>
e) 1 persona a carico a fini fiscali	<b>punti 3</b>

### **4) AVVICINAMENTO AL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE OVVERO AL LUOGO DI RESIDENZA O DOMICILIO**

a) distanza superiore a 31 km	<b>punti 7</b>
b) distanza compresa tra 21 e 30 KM	<b>punti 6</b>
c) distanza compresa tra 10 e 20 KM	<b>punti 5</b>

Si precisa che la distanza si riferisce ai km intercorrenti tra l'attuale sede di servizio ed il luogo del nucleo familiare, di residenza o domicilio.

**5) DIPENDENTE CON DIRITTO ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104, e successive modificazioni ed integrazioni**  
**punti 6**

**6) DOMANDA PRESENTATA PER UN COMUNE CAPOFILA DI ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE O SEDE DI UNA UNIONE DI COMUNI (VEDASI ALLEGATO SUB B) AL PRESENTE BANDO)**

a) domanda presentata per la sede di un'Associazione o di una Unione fino a 5.000 abitanti  
**punti 10**

- b) domanda presentata per la sede di un'Associazione o di una Unione da 5.001 a 15.000 abitanti **punti 13**
- c) domanda presentata per la sede di un'Associazione o di una Unione da 15.001 a 30.000 abitanti **punti 16**
- d) domanda presentata per la sede di un'Associazione o di una Unione oltre i 30.001 abitanti **punti 20**

2. I titoli devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.
3. Qualora le dichiarazioni rese dal dipendente siano difformi dai dati in possesso dell'Amministrazione regionale, sarà cura dell'Amministrazione comunicare al medesimo quanto alla stessa risulta con riguardo ai titoli in riferimento.
4. L'Amministrazione regionale si riserva in ogni momento della procedura di mobilità collettiva volontaria la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dai dipendenti.
5. Qualora due o più dipendenti ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli, pari punteggio, verrà data precedenza al dipendente nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104. In caso di ulteriore parità, verrà preferito il dipendente che abbia riportato il punteggio più alto rispetto al criterio 3) e, in subordine, al criterio 4).
- 4). A parità di punteggio è trasferito il dipendente con età anagrafica maggiore.

**Art. 7** valutazione delle domande

1. Tutte le domande inviate nel termine previsto e ritenute ammissibili ai sensi dell'articolo 5 saranno esaminate dalla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi ovvero, qualora pervenissero domande di dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, la valutazione di dette domande verrà effettuata dalla Commissione nominata ai sensi del surrichiamato comma dell'articolo 3, anche mediante svolgimento di un colloquio.
2. Le graduatorie, formate sulla base dei criteri di cui all'articolo 6, saranno approvate con decreto del Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi e saranno pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.
3. Per la copertura dei posti disponibili presso le Province e le Comunità montane verranno redatte due graduatorie per ogni Provincia e per ogni Comunità montana, suddivise per profilo professionale (amministrativo e tecnico).
4. Per la copertura dei posti disponibili presso i Comuni verrà redatta una sola graduatoria per ciascun profilo professionale (amministrativo e tecnico).
5. Nell'ambito della presente procedura potrà essere trasferito al medesimo Comune un solo dipendente per ciascun profilo professionale, fatta eccezione per i Comuni capofila di associazioni intercomunali e per i Comuni con più di 20.000.
6. L'Amministrazione regionale si riserva di utilizzare dette graduatorie, limitatamente a quelle redatte per il profilo amministrativo, per reperire ulteriori unità di personale, in relazione a successivi processi di devoluzione di funzioni nelle medesime materie oggetto della presente procedura a favore degli Enti locali già individuati dai dipendenti collocati in posizione utile in graduatoria, previa conferma della disponibilità da parte dei dipendenti medesimi. Resta comunque salva la possibilità per l'Amministrazione regionale di esperire ulteriori procedure di mobilità collettiva volontaria in correlazione a devoluzioni di funzioni previste da successivi provvedimenti legislativi.
7. Verranno esclusi dalla graduatoria i candidati che siano cessati dal servizio alla data di approvazione della graduatoria stessa. Verrà altresì dichiarato decaduto dalla graduatoria il dipendente risultato in posizione utile che sia cessato dal servizio dopo l'approvazione della graduatoria e prima della decorrenza dei provvedimenti di mobilità, nonché il dipendente che

abbia presentato istanza di cessazione del rapporto di lavoro in una data antecedente alla decorrenza dei provvedimenti di mobilità.

8. Qualora i posti collocati in mobilità vengano interamente ricoperti con le procedure di mobilità collettiva volontaria, le medesime si intenderanno con ciò esaurite e non si procederà ad ulteriori forme di mobilità collettiva.

9. Qualora i posti non vengano interamente ricoperti, si procederà con la mobilità collettiva, secondo i criteri individuati con le procedure di cui all'articolo 26 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti, quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 – biennio economico 2004-2005.

**Art. 8** trattamento giuridico ed economico del personale in mobilità

1. Ai dipendenti risultati in posizione utile nelle graduatorie, che a seguito della mobilità collettiva volontaria di comparto transitano nei ruoli degli Enti locali del Comparto è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dalla disciplina contrattuale vigente.

2. Il lavoratore trasferito conserva le ferie e le festività sopresse maturate presso l'Amministrazione regionale e ivi non consumate.

3. Il monte ore relativo alla riduzione dell'orario disciplinata dall'articolo 11, comma 6, del Contratto collettivo di lavoro per il personale non dirigenziale della Regione Autonoma FVG – quadriennio giuridico 1994-1997, deve essere recuperato dal dipendente entro la data di decorrenza dei provvedimenti di mobilità.

4. I dipendenti interessati dalle procedure di mobilità cui sia stato concesso un prestito e/o un mutuo edilizio dal Fondo sociale e questi siano ancora in fase di restituzione alla data del trasferimento ad altro Ente del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, possono proseguire nell'ammortamento mensile rilasciando apposita delega per la trattenuta all'amministrazione presso la quale sono stati trasferiti.

5. Verranno altresì esaminate, secondo quanto previsto dai vigenti regolamenti, le domande di fruizione delle prestazioni del Fondo sociale presentate in data antecedente al trasferimento agli Enti locali da parte dei dipendenti interessati dalle procedure di mobilità.

**Art. 9** indennità di trasferimento e trattamento previdenziale

1. Al lavoratore trasferito a seguito dell'espletamento delle procedure di mobilità collettiva volontaria spetta, ai sensi dell'articolo 28 del surrichiamato C.C.R.L., un'indennità di trasferimento una tantum pari a sei mensilità di retribuzione individuale mensile in godimento.

2. Al lavoratore trasferito che si trovi in regime di trattamento di fine servizio (assunto nella pubblica Amministrazione a tempo indeterminato prima del 1.1.2001) viene altresì liquidata l'integrazione dell'indennità di buonuscita prevista dalla legge regionale n. 53/1981, derivante dalla differenza tra il trattamento di fine servizio assicurato dall'Inpdap (1/15 dell'80% della retribuzione dell'ultimo anno) e l'indennità di buonuscita assicurata dalla Regione (1/12 del 100% della retribuzione dell'ultimo giorno).

3. Qualora i periodi con iscrizione alla gestione ex Inadel coincidano con quelli riconosciuti dalla Regione, l'integrazione corrisponde al 36% dell'indennità complessiva maturata.

**Art. 10** trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità di gestione della procedura di mobilità. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, articolo 14, si comunicano i seguenti elementi informativi:

- responsabile del procedimento: Direttore del Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane, dott.ssa Francesca De Menech;
- responsabili dell'istruttoria: dott.ssa Alessandra Stolfà, dott.ssa Giulia Fracella.

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, via Giulia 75, Trieste (tel. 0403774341, 0403774266).

VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE: CONTE